



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana Di Torino

DECRETO DEL SINDACO
N. 34 del 02/12/2024

OGGETTO: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE IN APPLICAZIONE DELL'ART.60 DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI 16/07/2024 – ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI ECONOMICI – ATTUAZIONE.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art.15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127" in virtù del quale "Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto";

DATO ATTO che presta servizio presso la sede di Giaveno, dapprima singola (decorrenza della nomina dal 1° ottobre 2024) e poi convenzionata (dal 16/10/2024) con il Comune di Pecetto Torinese, in qualità di titolare, il Segretario Generale dott.ssa Daniela Sacco, nominato con proprio precedente decreto n. 28 del 20/09/2024 e con successivo decreto n. 31 del 16/10/2024.

DATO ATTO che il Segretario generale è incaricato, in ciascuno dei due Comuni, delle funzioni di Responsabile anticorruzione e trasparenza, di Presidente/componenti Ufficio procedimenti disciplinari, di funzioni sostitutive nei confronti dei Responsabili di servizio, mediante specifici decreti tempo per tempo emanati e agli effetti della disciplina del Regolamento Uffici e Servizi;

ATTESO che in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, che ricomprende la sezione Segretari comunali e provinciali;

FATTO RILEVARE che l'art. 60 del citato CCNL detta una nuova disciplina della retribuzione di posizione; in particolare la retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

Fascia A				
1) enti metropolitani ¹		da	43.054,00	a 64.486,96
2) enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali		da	35.590,00	a 53.665,99
3) enti fino a 250.000 abitanti		da	23.518,00	a 35.912,97
Fascia B				
1) enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti		da	16.806,00	a 26.102,22
2) enti tra 3.000 e 10.000 abitanti		da	8.646,00	a 14.068,80
Fascia C				
1) enti fino a 3.000 abitanti		da	8.140,00	a 10.928,87

¹ Nella dizione "enti metropolitani" sono comprese le seguenti tipologie: Città Metropolitane e Comuni coincidenti con sedi di città metropolitane

EVIDENZIATO che, entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. a)¹, la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

- a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;
- b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche;

ATTESO che ai sensi del comma 5 dell'art. 60 *"Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere"*;

¹Solo negli enti con dirigenza;

ATTESO che ai sensi del comma 7 dell'art.60 “*Gli enti adeguano i propri ordinamenti alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL; nelle more, continuano a trovare applicazioni le disposizioni contenute agli artt. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16.01.2001 biennio economico 1998-1999, l'art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020. nonché gli artt. 1 e 2 del CCNI del 22.12.2003, i contenuti dell'Allegato A) e l'art. 1 del CCNI 13.01.2009*”;

RICHIAMATO il Sistema di misurazione e valutazione della performance applicato al Segretario presso ciascuno dei due enti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 22/11/2024 con cui è stato approvato la “Nuova metodologia per la graduazione della retribuzione di posizione del segretario ai sensi del comma 2 dell'art. 60 del CCNL 16.7.2024”, come validata dai componenti esterni del Nucleo di Valutazione (verbale n. 7 del 20/11/2024);

VISTO l'Allegato recante la scheda di graduazione della posizione del Segretario generale, acquisita agli atti, a cura dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione, come da verbale n. 8 del 27/11/2024 (prot. 30285 del 29/11/2024);

RILEVATO che, in applicazione dei suddetti criteri, tenuto conto delle funzioni effettivamente svolte dal segretario generale e della complessità organizzativa del Comune di Giaveno, ricorrono le condizioni richieste per la determinazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, in misura pari a € 26.102,22 quale somma complessiva risultante all'esito della pesatura per il Comune di Giaveno;

Richiamato l'art. 6 della convenzione di Segreteria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2024 che dispone “*La retribuzione di posizione di cui all'art. 60 del C.C.N.L. 2019/2021 per i Dirigenti e Segretari comunali e provinciali Funzioni locali, è determinata, d'intesa fra gli enti convenzionati, sulla base dei criteri di cui al comma 2 ed entro i valori minimi e massimi di cui al comma 1 ed è erogata dal Comune capofila, con rimborso pro quota a carico del comune di Pecetto Torinese*”.

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del Bilancio dei due enti;

DATO ATTO che le risorse finanziarie dell'Ente consentono l'adeguamento della retribuzione di posizione al Segretario Generale nella misura indicata, e ciò nel rispetto dei limiti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017, secondo quanto specificato nel prospetto di calcolo del tetto del trattamento accessorio generale allegato alla determinazione n. 577 del 05/11/2024 del fondo risorse decentrate, tenuto conto che l'incremento della retribuzione di

posizione rientra nel budget di spesa già sostenuta a tale fine nell'annualità 2016, per il Segretario ai sensi del previgente CCNL nella forma della maggiorazione;

RITENUTO, a seguito di intese con il Comune di Pecetto Torinese, di stabilire che la quota della retribuzione di posizione da ripartire con il Comune di Pecetto Torinese, in base ai criteri di riparto di cui all'art. 4 della convenzione di Segreteria (33% Comune di Pecetto T.se) sia quantificata nell'importo minimo da CCNL 16/07/2024 (€ 16.806,00) nonché nelle quote escluse dal tetto del salario accessorio (in particolare, indennità di convenzione), mentre non residuano spazi ad oggi, entro i limiti di spesa ex art. 23 D. Lgs. 75/2017, per l'erogazione dell'ulteriore quota relativa all'incremento della retribuzione di posizione da parte del Comune convenzionato; la verifica della fattibilità del trattamento economico, per il Comune di Pecetto Torinese, è stata svolta autonomamente da tale ente;

PRECISATO che l'art. 6 della convenzione di segreteria prevede che resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, di cui all'art. 61 del C.C.N.L. del 16.07.2024, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso;

DATO ATTO che per quanto riguarda la retribuzione di risultato, si dispone con il presente atto l'attribuzione della percentuale di risultato corrispondente al 10% del monte salari, oltre alla integrazione dello 0,22% del monte salari 2018 prevista dall'art. 61 comma 3 del CCNL 16.7.2024, quest'ultima non soggetta al limite del trattamento accessorio, fatte salve riduzioni, con specifico decreto, concordate direttamente tra Sindaco e Segretario, finalizzate al contenimento della spesa, entro i limiti previsti dall'art. 23 D. Lgs: 75/2023;

DECRETA

1. di stabilire, come da scheda Allegata, in applicazione dei predetti criteri, in euro 26.102,22 annui lordi la retribuzione di posizione (art.60 comma 2 CCNL) complessiva tra i due enti convenzionati, con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
2. di dare atto che, tenuto conto delle funzioni svolte e della complessità del ruolo svolto presso il Comune di Giaveno, nel rispetto del limite di spesa dell'art. 23 D. Lgs. 75/2017, resta a carico di questo Ente la quota di incremento della retribuzione di posizione, fatte salve le quote di spesa che saranno rimborsate dal Comune di Pecetto Torinese come sopra specificate, ossia la quota relativa alla retribuzione di posizione minima da CCNL 16/07/2024 (€ 16.806,00) nonché le quote escluse dal tetto del salario accessorio (in particolare, indennità di convenzione), in base ai criteri di riparto di cui all'art. 4 della convenzione (33% Comune di Pecetto T.se);
3. di dare atto che la retribuzione di risultato come in premessa specificato, è determinata nella percentuale corrispondente al 10% del monte salari, oltre alla integrazione dello 0,22% del monte

salari 2018 prevista dall'art. 61 comma 3 del CCNL 16.7.2024, quest'ultima non soggetta al limite del trattamento accessorio, fatte salve riduzioni, con specifico decreto, concordate direttamente tra Sindaco e Segretario, finalizzate al contenimento della spesa, entro i limiti previsti dall'art. 23 D. Lgs: 75/2023

4. di dare atto che il trattamento in questione è riferito al completo sviluppo temporale dell'attuale convenzione di segreteria;
6. di demandare agli uffici personale dei due enti, tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto;
7. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura negli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa del PEG 2024/2026 – 120/1012/12, restando salvo che il Comune convenzionato di Pecetto Torinese provvederà al rimborso degli emolumenti anticipati dal Comune di Giaveno.

IL SINDACO
OLOCCO STEFANO